



*Esente imposta di bollo e registro
art. 8 comma 4 Legge 266/98
Legge-quadrato sul volontariato
Registrazione al n° 425 del Registro Organizz.
di Volontariato della Provincia di Torino*

STATUTO – ASSOCIAZIONE ONLUS

DENOMINAZIONE, OGGETTO E SEDE

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata <<AU.D.I.DO.>> (AUtogestione DIversamente DOtati), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L' Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

E' una Associazione laica e pluralista, aperta a tutti e priva di confini territoriali che opera per la valorizzazione della dignità umana cercando di volgere al positivo le tematiche dell'handicap e operando per coinvolgere, amalgamandole con la solidarietà e il reciproco rispetto, persone diversamente dotate, per renderle il più possibile autonome.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo della Associazione è lo svolgimento di attività nel settore sociale.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, si pone come scopo obiettivi di carattere sociale, formativo informativo ed educativo; a tal fine, fornendo le proprie prestazioni a titolo gratuito e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si



prefigge di:

- a) Per il diritto alla vita, diffondere una cultura in cui i "diversi" siano risorse di fonti sociali, economiche e di progresso, sconfiggendo i concetti del puro assistenzialismo e del pietismo.
- b) Per il diritto al lavoro, promuovere e attuare la formazione, l'acquisizione e il recupero di abilità volte allo sviluppo di attività produttive, sia in autonomia, che nel settore pubblico e privato.
- c) Per il diritto alla famiglia, favorire e sostenere opportunità di coppia al fine della convivenza, della procreazione, della casa e dell'indipendenza.
- d) Per i doveri della società, promuovere iniziative culturali e di informazione, per provocare la sensibilizzazione e la partecipazione attiva delle istituzioni e dei cittadini.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Alpignano (TO).

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) Dal patrimonio iniziale di £ 1.500.000= (attuali Euro 774,685);

- b) Dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- c) Dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- d) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ASSOCIATI

Art. 5

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Comitato Direttivo cura l'elenco degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione o dimissioni.

L' esclusione è deliberata dall' Assemblea con delibera motivata:

- per mora superiore a 12 mesi nel pagamento delle quote sociali;
- per svolgimento di attività in contrapposizione con quelle della Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione;
- per persistenti trasgressioni agli obblighi statutari, ai regolamenti, alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all' associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all' assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell' Associazione.

L' eventuale riammissione deve essere comunque deliberata dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l' aggiornamento degli associati nel libro dei soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art.7

Gli associati hanno diritto di :

- frequentare la sede e di partecipare a tutte le manifestazioni dell' Associazione;
- approvare lo Statuto e le eventuali successive modifiche;
- approvare i regolamenti;

- partecipare alla nomina degli organi dell' Associazione,
- tutti gli associati sono eleggibili negli organi dell' Associazione.

Gli associati sono tenuti :

- ad ottemperare alle disposizioni statutarie, ai regolamenti, alle delibere assembleari e del Comitato Direttivo;
- al versamento della quota associativa annuale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell' Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il / i Vicepresidente / i;
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi associativi svolgono gratuitamente le proprie attività all' interno della Associazione.

ASSEMBLEA

Art. 9

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno 1 volta all'anno. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza da un Vicepresidente, o dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intenda sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato/consegnato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Per il principio della democraticità, ai sensi dell'articolo venti del codice civile, l'assemblea degli associati può essere convocata mediante richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 21



persone. Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero, il metodo e l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo vengono definiti ogni 3 anni durante l'assemblea ordinaria.

Tra i componenti del Comitato Direttivo almeno il 20% deve essere rappresentato da disabili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato e, al pari degli altri membri, sarà rieleggibile.

Qualora la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo presenti contemporaneamente le dimissioni, il Comitato sarà considerato decaduto, si provvederà mediante convocazione di Assemblea alla formazione di un nuovo Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione della Assemblea.

Il Comitato Direttivo determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.



Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione ; il regolamento dovrà essere sottoposto all' Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici e ogni altro organismo che repute necessario per le attività della Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera "e)", comma 6, dell' art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano e delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo è convocato, mediante comunicazione scritta, dal Presidente, da un Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per iscritto almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

IL PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente , e in sua assenza un Vicepresidente , ha legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

PRESIDENZA ONORARIA

Art. 12

L'associazione si può avvalere di una Presidenza Onoraria nominata

dal Comitato Direttivo, costituito da personalità di elevato valore culturale e professionale, il cui contributo servirà di indirizzo per l'attività dell'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea che ne definisce anche il numero dei membri, normalmente tre.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori è composto da membri con idonea capacità, anche non associati, la cui funzione è di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.



BILANCIO

Art. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano

imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

NORME DI CHIUSURA

Art. 15

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c. :

a) quando il patrimonio è diventato insufficiente per ottemperare agli scopi statutari;

b) per le altre cause di cui all'art.27 c.c. .

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o destinato a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.



Registrato a RIVOLI il 26/11/2012
N. 10030 in S. S. S. ESENTE
ESENTE

Operatore Tributario
R. BORDOLIN

